

COMUNE DI OLCENENGO

STATUTO

Delibera n. 24 del 23.9.2003

BOLLETTINO UFFICIALE

**DELLA
REGIONE PIEMONTE**

Indice

Parte I PRINCIPI GENERALI

- Art.1 Principi fondamentali
- Art.2 Finalità
- Art.3 Programmazione e forme di cooperazione
- Art.4 Territorio e sede comunale
- Art.5 Albo Pretorio
- Art.6 Stemma e gonfalone

Parte II GLI ORGANI COLLETTIVI

Titolo I - GENERALITÀ

- Art. 7 Organi

Titolo II - GLI ELETTI E GLI ORGANI ELETTIVI

Sezione I - Consiglieri comunali

- Art. 8 Consiglieri
- Art. 9 Doveri del Consigliere
- Art. 10 Poteri del Consigliere
- Art. 11 Dimissioni del Consigliere
- Art. 12 Consigliere anziano
- Sezione II - Il Consiglio comunale*
- Art. 13 Consiglio comunale
- Art. 14 Competenze e attribuzioni
- Art. 15 Sessioni e convocazioni
- Art. 16 Consegna dell'awiso di convocazione
- Art. 17 Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 18 Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 19 Pubblicità delle sedute
- Art. 20 Delle votazioni
- Art. 21 Regolamento interno

Sezione III - La Giunta ed il Sindaco

- Art. 22 Composizione della Giunta comunale
- Art. 23 Elezione della Giunta
- Art. 24 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 25 Durata in carica - Surrogazioni
- Art. 26 Revoca della Giunta comunale
- Art. 27 Dimissioni del Sindaco
- Art. 28 o di oltre la metà degli Assessori
- Art. 28 Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 29 Revoca degli Assessori
- Art. 30 Organizzazione della Giunta
- Art. 31 Riunioni e convocazioni
- Art. 32 Votazioni - Modalità
- Art. 33 Materie di competenza
- Art. 34 Controllo e pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 35 Verbalizzazione delle sedute
- Art. 36 Revoca e modifica delle deliberazioni
- Art. 37 Astensioni da deliberazioni relative ad appalti, contratti, servizi o altri affari
- Art. 38 Incompatibilità del Segretario
- Art. 39 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso ed informazione
- Art. 40 Il Sindaco - Funzioni
- Art. 41 Il Sindaco - Competenze

Titolo 111 - LE COMMISSIONI

- Art. 42 Commissioni

Parte III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Sezione I - Collaborazione

- Art. 43 Forme di collaborazione

Sezione II - Partecipazione alle attività legislative

- Art. 44 Consultazioni popolari
- Art. 45 Diritto di petizione
- Art. 46 Diritto di iniziativa
- Art. 47 Procedura per l'approvazione della proposta
- Art. 48 Referendum consultivo

Sezione III - Possibilità, di partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 49 Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 50 Comunicazione dell'awio del procedimento
- Art. 51 Pubblicità degli atti
- Art. 52 Diritto di accesso

Parte IV DELL'AMMINISTRAZIONE

Sezione I - Generalità

- Art. 53 Amministrazione comunale

Sezione II - Il personale

- Art. 54 Organizzazione dell' Amministrazione
- Art. 55 Il Segretario comunale
- Art. 56 Collaboratori esterni

Sezione III - I mezzi per il raggiungimento delle finalità

- Art. 57 Servizi pubblici
- Art. 58 Cooperazione e collaborazione
- Art. 59 Unione di Comuni
- Art. 60 Accordi di programma

Parte V L'ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

- Art. 61 Ordinamento finanziario del Comune
- Art. 62 Beni comunali
- Art. 63 Bilancio di previsione
- Art. 64 Conto consuntivo
- Art. 65 Revisore dei conti

Parte VI RESPONSABILITÀ

- Art. 66 Responsabilità amministrative e penali

Parte VII POTESTÀ REGOLAMENTARE E STATUTARIA

- Art. 67 Potestà regolamentare
- Art. 68 Formazione dei Regolamenti
- Art. 69 Modalità di revisione dello Statuto
- Art. 70 Entrata in vigore dello Statuto

Parte I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Olcenengo è Ente autonomo locale e territoriale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato. La comunità si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nei limiti della legislazione dello Stato italiano.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune promuove la collaborazione e la cooperazione fra tutti i soggetti pubblici e privati e la partecipazione degli abitanti, singoli e associati, all'amministrazione.

3. Il Comune ispira la propria azione alla promozione delle iniziative economiche pubbliche e private anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

4. Il Comune amministra le risorse proprie e trasferite e svolge le attività che gli sono demandate dalle leggi statali e regionali.

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune opera per raggiungere gli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di collaborazione nel rispetto delle singole autonomie.

4. Sono garantite le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 125/91 e si promuove la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Olcenengo comprende il territorio definito nell'articolo 9 legge 24 dicembre 1954 n. 1228; in esso è riconosciuta storicamente, dalla comunità una parte della frazione denominata Strella.

2. Il palazzo civico è sito in piazza Gramsci n. 2.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio» per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Olcenengo e con lo stemma concesso a norma di legge.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia che verrà autorizzata secondo le norme di legge.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Parte II

GLI ORGANI COLLETTIVI

Titolo I

GENERALITÀ

Art. 7

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge salvo i casi specifici previsti nel presente Statuto.

Titolo II

GLI ELETTI E GLI ORGANI ELETTIVI

Sezione I

Consiglieri comunali

Art. 8

Consiglieri

1. I Consiglieri comunali sono scelti con elezioni indette secondo le leggi dello Stato. Ciascun Consigliere comunale nell'esercizio delle sue funzioni rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge e sono rinunciabili.

Art. 9

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che hanno comunicato preventivamente e per iscritto la loro assenza dalle riunioni del Consiglio sono dichiarati «assenti giustificati». In difetto di comunicazione sono dichiarati semplicemente «assenti».
3. I Consiglieri dichiarati «assenti» per un'intera sessione ordinaria possono essere dichiarati decaduti.
4. La proposta di decadenza deve essere formulata dal Sindaco, d'ufficio o su istanza di ogni Consigliere o di qualunque elettore del Comune. Essa viene notificata all'interessato a mezzo Messo notificatore od Ufficiale Giudiziario, deve anche contenere la data della riunione consiliare in cui si discuterà della proposta e deve essere ricevuta almeno 10 giorni prima di essa. Il Consigliere può partecipare alla riunione ed alla discussione sulla sua de

cadenza, non ha diritto al voto che deve seguire immediatamente la discussione e deve, comunque, assentarsi al momento della votazione.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei presenti ed a scrutinio segreto.

6. La decisione deve essere notificata al Consigliere dichiarato decaduto.

Art. 10 Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle Aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dalla legge.
4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'articolo 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 11

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento nel quale il Sindaco le comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione.
2. Se il Sindaco non provvede, il dimissionario può chiedere alla Giunta provinciale amministrativa di prendere atto delle sue dimissioni.
3. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui al primo comma e la richiesta di cui al secondo comma.

Art. 12 Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano il Consigliere più anziano di età fra i Consiglieri in carica.
2. Il Consigliere anziano deve convocare le riunioni consiliari dopo le elezioni. Egli deve, in ogni modo, disporre almeno tre riunioni per la nomina del Sindaco nel termine di 60 giorni prescritti dalla legge.
3. Egli presiede la prima seduta del Consiglio, quelle altre sedute convocate dal Sindaco in cui non siano presenti il Sindaco né nessun componente della Giunta e compie anche tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 6 in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco.

Sezione II

Il Consiglio comunale

Art. 13 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, costituito dai Consiglieri eletti, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne esercita il controllo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 14

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio comunale, come primo compito, deve convalidare i Consiglieri eletti e procedere all'eventuale surrogazione dei Consiglieri ineleggibili o incompatibili.

3. Il Consiglio comunale provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 15

Sessioni e convocazioni

1. La convocazione, la presidenza, i quorum necessari per la validità della prima adunanza e le modalità di voto sono disciplinati dalla legge.

2. Il Consiglio, nelle successive adunanze, è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

In sua assenza o impedimento, il Consiglio è convocato e presieduto dall'Assessore delegato, ove esista, oppure dei singoli Assessori nella successione d'ordine indicata nel documento programmatico presentato per la loro nomina.

3. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi tutte le altre sono da ritenersi straordinarie.

4. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'articolo 32/2 lettera b) della legge 142/90.

5. Chi presiede l'adunanza del Consiglio deve assicurare l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti e mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni; può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque del pubblico disturbi il regolare svolgimento dei lavori; ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. L'adunanza dichiarata sciolta non può essere proseguita.

6. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Nell'ordine del giorno deve essere precisato se la seduta è segreta, in difetto la seduta è pubblica.

Art. 16

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e a mani, o a mezzo servizio postale, in piego raccomandato per i non residenti, notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del Codice di Procedura Civile.

Art. 17

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale, essendo però de-dotti i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

2. Per la seduta di seconda convocazione si fa riferi-mento all'articolo 127 del Testo Unico n. 148/1915.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 18

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 19

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. È possibile che il Consiglio si riunisca in seduta segreta nei casi previsti dal Regolamento interno.

3. Il Consigliere che intenda esercitare una facoltà di apprezzamento o di valutazione di persone soggettivamente individuabili deve darne previa comunicazione al Presidente, il quale disporrà che si prosegua in seduta segreta.

Art. 20

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. La legge o il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle, si computano per determinare il numero dei votanti.

4. Nel caso di designazioni, di nomine ed ogni altro at

te concernente persone di competenza del Consiglio, sono deliberate a scrutinio. segrete salve i casi diversamente disciplinati dalla legge.

5. Nel caso di parità di voti si ripete la votazione. In caso di nomine si fa luogo a ballottaggio e, in caso di ulteriore parità, è proclamata eletta la più anziana di età.

6. L'esito della votazione a scrutinio. segreto è accertato da tre scrutatori Consiglieri designati di volta in volta dal Presidente della seduta.

Art. 21 Regolamento interno

1. Ulteriori norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo. I ed al Capo. II del presente Titolo sono precisate in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

3. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive con il Presidente dell'adunanza. In caso d'impedimento, per i motivi previsti dalla legge, del Segretario, il Consiglio può affidare ad uno dei suoi membri il compito di redigere il verbale con l'obbligo di indicare i motivi della sostituzione.

4. I processi verbali delle adunanze consiglieri sono approvati nella seduta successiva.

Sezione III La Giunta ed il Sindaco

Art. 22 Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori che può variare da 2 a 4. Gli Assessori che possono essere interni o esterni al Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere

2. È fatta salva la possibilità di aumentare il numero degli Assessori nel caso di corrispondente aumento della popolazione e del numero dei Consiglieri assegnati.

Art. 23 Elezione della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e 1 è membro del Consiglio

2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo

Art. 24 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco. e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, affini di primo grado., adottanti e adottati.

Art. 25 Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco. e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza e di rimozione del Sindaco., ne assume provvisoriamente le funzioni l'Assessore delegato fin tanto che il Consiglio comunale non venga convocato ai sensi dell'art. 15 sub. 2, entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data dell'evento. e della deliberazione dichiarativa della decadenza e della comunicazione del provvedimento di rimozione.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, la Giunta comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco. e di un altro Assessore.

4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco. propone al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi dovrà sostituire l'Assessore cessato dalla carica. L'elezione da tenersi a scrutinio. palese avviene, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e nella terza votazione, con la maggioranza semplice dei votanti.

5. Nell'ipotesi di impedimento. temporaneo di un Assessore la Giunta comunale incarica il Sindaco. ed un altro Assessore ad assumerne le funzioni.

Art. 26 Revoca della Giunta comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

Art. 27

Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decide e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco del nonché della Giunta.

Art. 28

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza della carica di Sindaco e di Assessore avviene di diritto nei casi previsti dalla legge.

Art. 29

Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 30

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli Assessori possono essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale raggruppati per settori omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro Assessorati.

4. Le eventuali attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite su proposta del Sindaco con apposita deliberazione adottata dalla Giunta.

5. La Giunta comunale prende atto, con apposita deliberazione, del conferimento da parte del Sindaco della delega ad un Assessore per le funzioni di Vicesindaco al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza, impedimento o vacanza nella carica nelle ipotesi previste dall'articolo 25, comma 2, del presente Statuto, in mancanza del Sindaco e del Vicesindaco, ne fa le veci l'Assessore più anziano d'età.

6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti atti possono essere modificate con analogo atto deliberativo.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni iniziali della Giunta e rende note allo stesso le successive modifiche.

8. La Giunta è presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci, che ne dirige e coordina l'attività mantenendo l'unità e l'indirizzo politico ed amministrativo.

9. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività attuandone gli indirizzi generali e svolgendo attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.

10. La relazione di cui al precedente comma è presentata entro il 31 maggio dell'anno successivo cui essa si riferisce ed è discussa dal Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 31

Riunioni e convocazioni

1. La Giunta si riunisce di norma una volta la settimana e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.'

2. Tiene le sue adunanze nella propria sede di norma nel Palazzo comunale ma per comprovate esigenze può riunirsi in un altro luogo.

3. Essa è convocata dal Sindaco che ne fissa la data e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ogni seduta.

4. La convocazione è fatta di norma per lettera da recapitarsi almeno due giorni prima della seduta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta anche telefonicamente. In via eccezionale possono essere discussi argomenti non inseriti nell'ordine del giorno.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo di versa decisione contenuta nella convocazione.

6. Alle sedute della Giunta possono essere invitati, ove necessario e per singoli argomenti, il Revisore dei conti, i tecnici del Comune ed eventuali specialisti.

Art. 32

Votazioni - Modalità

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco.

2. Nessuna delibera è valida se non interviene la metà dei componenti la Giunta oltre al Sindaco o, in caso di suo impedimento, al Vicesindaco.

3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze non vanno computati gli Assessori presenti allorquando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo abbiano interesse.

4. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza ma non nel numero dei votati.

5. In caso di diverse proposte su di uno stesso argomento, esse dovranno essere discusse e votate separatamente; s'intende adottata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

6. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano a discrezione del Sindaco; esse, comunque, sono sempre palesi.

Art. 33 Materie di competenza

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso

3. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a quello in cui sono divenute esecutive.

4. Non sono da considerarsi variazioni di bilancio i prelievi dal fondo di riserva a favore di un qualunque capitolo di bilancio che sono pertanto di competenza della Giunta

5. Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

6. Svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio comunale e ne attua gli indirizzi.

Art. 34 Controllo e pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità.

2. Sono sottoposte al controllo di legittimità le deliberazioni che la Giunta di propria iniziativa intende sottoporre all'esame del Comitato Regionale di Controllo e quelle per le quali ne faccia richiesta scritta e motivata con le modalità di cui all'articolo 45 commi 2 e 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo.

4. Le deliberazioni, assoggettate al controllo preventivo di legittimità, diventano esecutive ove nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione o dalla ricezione di chiarimento o degli elementi integrativi di giudizio, il Comitato Regionale non abbia adottato un provvedimento di annullamento. Diventano invece esecutive prima della scadenza del predetto termine di venti giorni se il Comitato Regionale dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

5. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta.

6. Le deliberazioni della Giunta comunale adottate con il parere contrario del Segretario comunale devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.

7. Qualora la Giunta decida di sottoporre la deliberazione al controllo preventivo di legittimità, la medesima, se dichiarata urgente o immediatamente eseguibile, deve essere trasmessa al Comitato Regionale di Controllo entro 5 giorni dall'adozione.

8. Le deliberazioni sono pubblicate nell'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge. Solo di quelle adottate nella materia di cui all'articolo 45 comma 2, lettere a), b) e c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'Albo, dà comunicazione ai capigruppo consiliari, di tutte le altre invia l'elenco.

Art. 35 Verbalizzazione delle sedute

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale: debbono contenere i punti principali della discussione e il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.

3. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 36 Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come per non adottate, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 37 Astensioni da deliberazioni relative ad appalti, contratti, servizi o altri affari

1. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi per oggetto «affari o questioni in genere» nei quali direttamente od indirettamente essi stessi o loro congiunti entro il quarto grado ed affini fino al secondo grado abbiano interesse.

2. Devono pure astenersi dal prender parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di opere nell'interesse del Comune o di altre Aziende, istituzioni e Società dipendenti o costituite dal Comune medesimo.

3. Gli Assessori non possono assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'Ente: in tal caso compete loro il semplice rimborso delle spese necessarie regolarmente documentate.

Art. 38 Incompatibilità del Segretario

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi o dei suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 39 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso ed informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie previo il pagamento dei costi in conformità di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 4, legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 40 Il Sindaco - Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale e ne è l'organo responsabile.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinnanzi al Prefetto secondo la formula prevista dalla legge.

4. Il Sindaco o il Vice Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

5. Il Sindaco o il Vice Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse.

6. Per svolgere le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

7. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative proposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 41

Sindaco - Competenze

1. Il Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale, fissa gli ordini del giorno e stabilisce il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità d'indirizzo della Giunta promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, può promuovere davanti l'autorità giudiziaria, i provvedimenti d'urgenza cautelativi e le azioni possessorie;

g) provvede a che i Regolamenti siano osservati;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) può sospendere i dipendenti del Comune di qualunque livello riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza;

l) promuove e tende alla conclusione di accordi di programma per l'attuazione di opere, interventi o programmi che richiedono l'azione integrata e coordinata di diversi Comuni, del Comune, della Provincia o con la Regione o con Amministrazioni statali o con altri soggetti pubblici, ai sensi dell'articolo 27, legge 8 giugno 1990, n. 142;

m) adempie a tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dalle leggi.

n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 81/1993. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della L. n. 142/1990, nonché dal regolamento comunale.

TITOLO III LE COMMISSIONI

Art. 42 Commissioni

1. Il Consiglio comunale, oltre a quelle previste dalla legge, ha la facoltà di istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, disciplinando il numero dei componenti e la loro composizione, nel rispetto dei diritti di rappresentanza delle minoranze, il mandato ed il loro potere.

2. Il Regolamento determina le norme del funzionamento.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori a titolo consultivo Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

5. La costituzione delle commissioni facoltative deve essere richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati ed istituita con delibera della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Le commissioni facoltative devono riferire i risultati delle loro operazioni al Consiglio. Esse non hanno poteri deliberativi né vincolanti.

7. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, i poteri, la compilazione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Parte III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Sezione I

Collaborazione

Art. 43 Forme di collaborazione

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa o semplicemente di Comitati di gestione di servizi comunali a domanda individuale.

2. Il Comune può avvalersi della collaborazione di tali Associazioni, anche per la gestione di servizi comunali nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola, dello sport e delle attività ricreative nonché della protezione civile e dell'ambiente.

3. Gli organi associativi ed i Comitati di gestione devono predisporre un Regolamento che definisca i loro compiti, le loro funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi con cui intendono compiere i loro compiti. Il Regolamento deve essere approvato dalla Giunta comunale. Se per la gestione dei servizi è necessario l'intervento economico del Comune, il Regolamento deve essere approvato dal Consiglio comunale.

4. Comitati di gestione ed organismi associativi devono riferire periodicamente alla Giunta della loro attività. Annualmente una relazione scritta con il bilancio dell'attività deve essere inviata al Consiglio comunale.

5. Il Comune valorizza, altresì, forme autonome associative e cooperative attraverso incentivazione di carattere tecnico-organizzativo, d'informazioni sui dati di cui è in possesso l'Amministrazione, consultazioni riguardanti la formazione degli atti. in generale.

Sezione II

Partecipazione alle attività legislative

Art. 44

Consultazioni popolari

1. Il Consiglio comunale delibera su maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la consultazione delle organizzazioni sindacali, di carattere maggiormente rappresentativo del Comune, di tutte le categorie.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico. .

3. Di volta in volta il Consiglio comunale stabilirà le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 45

Diritto di petizione

1. I cittadini e le formazioni sociali possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Una commissione consiliare formata da rappresentanti della maggioranza e della minoranza decide sulla ricevibilità ed ammissibilità della petizione.

3. Il Consiglio comunale precisa nel suo Regolamento interno le modalità di esercizio del diritto di petizione, e accerta di volta in volta la rappresentatività nell'ambito comunale delle Associazioni presenti di diritto.

Art. 46

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in articoli o in una scheda di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 25% della popolazione avente diritto di voto risultante residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazioni;
- d) designazioni e nomine.

4. Un Regolamento stabilirà le modalità per la presentazione delle proposte, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Art. 47

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La commissione consiliare alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnata esamina la ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Sindaco entro il termine di 90 giorni.

Entro 60 giorni dal ricevimento della relazione il Sindaco deve scrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

2. Nel caso in cui il Sindaco non vi provvedesse la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno per la prima seduta del Consiglio comunale successiva alla scadenza del termine.

Art. 48 Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni di carattere generale interessanti l'intera collettività comunale.

Sono esclusi i casi previsti nell'articolo 46 sub 3.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri, assegnati;
- b) qualora vi sia richiesta da parte del 25% della popolazione avente diritto al voto e risultante residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Un Regolamento per la disciplina degli istituti e la partecipazione popolare stabilisce le modalità per la presentazione della proposta e per la sua ammissibilità, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto qualora i voti attribuiti alla risposta affermativa rappresentino la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto alla votazione. In caso contrario il quesito è respinto.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Sezione I'
Possibilità di partecipazione al
procedimento amministrativo

Art. 49 Diritto di partecipazione al
procedimento amministrativo

1. Il Comune è tenuto a comunicare a coloro nei confronti dei quali un provvedimento amministrativo può produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire nello stesso procedimento l'avvio del procedimento amministrativo.

2. I singoli portatori d'interesse pubblici o privati nonché le Associazioni portatrici d'interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa derivare a loro od ai loro associati un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prender visione degli atti del procedimento, di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione deve esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento e motivare le ragioni per cui le osservazioni non vengono applicate.

Art. 50

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli Enti e le Aziende dipendenti dal Comune stesso debbono dare notizia dell'avvio del procedimento agli interessati, secondo le norme del Codice di Procedura Civile. Nell'avviso devono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) le modalità con cui si può avere notizie del procedimento e prendere visione degli atti;
- c) la persona incaricata a sovrintendere al provvedimento.

2. Qualora la comunicazione non sia possibile per il numero dei destinatari, l'Amministrazione dovrà rendere noti gli elementi mediante forme di pubblicità stabilite nella stessa delibera che dà avvio al procedimento stesso.

Art. 51

Pubblicità degli atti

1. Gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli che per espressa disposizione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del Sindaco risultano riservati con divieto di esibizione qualora la diffusione pregiudichi il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o imprese o sia di pregiudizio agli interessi di Enti o Aziende dipendenti.

2. Il Sindaco può differire la pubblicità di atti o il diritto di accesso ai documenti qualora la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 52

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione, nell'ambito degli uffici comunali, degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune presentando apposita e motivata domanda.

2. Del pari i cittadini hanno diritto ad ottenere rilascio di copie degli atti e di provvedimenti avuti in visione, previo pagamento delle spese. Il rilascio deve avvenire entro 5 giorni.

3. Presso il Comune sono tenute a disposizione dei cittadini, per consultazioni o per effettuare copia di esse, previo pagamento delle spese, le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti comunali.

Parte IV **DELL'AMMINISTRAZIONE**

Sezione I *Generalità*

Art. 53 Amministrazione comunale

1., Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità, responsabilità, correttezza e trasparenza.

Sezione II *Il personale*

Art. 54 Organizzazione dell'Amministrazione

1. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti la dotazione organica del personale, le procedure per la copertura dei posti e l'organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità delle norme del presente Statuto.

Art. 55 Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici e i servizi comunali provvedendo a quanto gli è imposto dalla legge dello Stato e da quella regionale, adempie ai provvedimenti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale avvalendosi della collaborazione degli uffici e dei servizi del Comune.

2. Sovrintende allo svolgimento di tutta l'attività del Comune dirimendo i conflitti di attribuzione fra i diversi settori riferendo alla Giunta, riceve tutti gli atti del Sindaco e della Giunta redigendo i verbali, esprimendo il parere di legittimità sulle proposte degli atti della Giunta e del Consiglio, roga gli atti del Comune ed adempie a tutti gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

3. Il Segretario comunale inoltre presenza alle gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni ed appalti curando l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per la disciplina dei contratti, roga i contratti ricevuti sia informa pubblica amministrativa che in forma privata, nonché gli atti fra privati relativi a servitù pubblica d'inedificazione per fini urbanistici, curando altresì tutti gli atti ad essi conseguenti.

4. Presenza alle commissioni piconcorso.

5. Amministra gli stanziamenti di bilancio, adotta gli atti di rilevanza esterna non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del Comune, emana istruzioni e circolari per le applicazioni di legge e Regolamenti.

6. Partecipa agli organi collegiali che operano nell'ambito dell'Amministrazione.

Art. 56 Collaboratori esterni

1. Il Regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari devono stabilire la durata dell'incarico, l'oggetto e i criteri per il suo conferimento.

Sezione III *I mezzi per il raggiungimento delle finalità*

Art. 57 Servizi pubblici

1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce tutti quei servizi che siano rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. Il Consiglio comunale delibera in merito agli atti costitutivi dei servizi pubblici che possono essere svolti in economia o in concessioni a terzi a mezzo di Azienda speciale, a mezzo di istituzioni o per Società per azioni a seconda delle dimensioni, della rilevanza economico-sociale o delle opportunità di far partecipare all'istituzione anche altri soggetti pubblici e privati.

3. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui ai precedenti commi si applicano gli artt. 32 comma 2, lett. n) e 36 comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 58 Cooperazione e collaborazione

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione e collaborazione.

2. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali e loro Enti strumentali.

3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di Consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

5. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

6. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare

l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

7. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 59
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 58 e dei principi delle leggi di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalle leggi, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 60 Accordi
di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settori ali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle formalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco, seguendo le indicazioni fissate dal Consiglio comunale, definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

Parte V
L'ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 61
Ordinamento finanziario del Comune

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare della potestà impositiva attribuitagli dalla legge nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, com misurando queste ultime per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 62
Beni comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento di contabilità.

3. L'utilizzo dei beni comunali è disciplinato dal predetto Regolamento.

4. Il Consiglio comunale delibera in ordine all'accettazione di eredità, donazioni di beni immobili; in ogni altro caso la deliberazione è di competenza della Giunta.

Art. 63
Bilancio di previsione

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge dello Stato. In esecuzione di questa il Consiglio comunale emana il Regolamento di contabilità generale.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale nei tempi di legge ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, osservando i principi della universalità, dell'integrità, della specificazione e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

3. La maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati è richiesta anche per l'adozione delle deliberazioni di assunzioni di mutui passivi.

Art. 64
Conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante la contabilità prevista dalla legge e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge ed a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa redatta dalla Giunta comunale, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore.

Art. 65 Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è eletto a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Egli è scelto in conformità dei disposti di legge, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Egli è revocabile per inadempienza o per gravi motivi.
4. Ha diritto d'accesso agli atti e documenti dell'Ente, esercita la vigilanza sulla regolarità finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione mediante apposita relazione che deve accompagnare la proposta di delibera consigliare del conto consuntivo.
5. Ha facoltà di esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
6. Risponde della verità delle attestazioni adempiendo ai suoi doveri con la diligenza del mandatario.
7. Egli comunque svolge la propria attività attenendosi alle funzioni ed assumendosi le responsabilità stabilite dal Regolamento di contabilità.
8. Nel caso in cui il Revisore riscontrasse gravi irregolarità deve riferirle immediatamente al Consiglio comunale.

Parte VI RESPONSABILITÀ

Art. 66

Responsabilità amministrative e penali

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni collegate al Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Su ogni delibera della Giunta, del Consiglio deve essere richiesto parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed anche sotto il profilo della legittimità al Segretario comunale, il suo parere è inserito nella delibera.

Parte VII

POTESTÀ 'REGOLAMENTARE E STATUTARIA

Art. 67 Potestà regolamentare

1. La legge stabilisce le materie nelle quali il Comune ha potestà regolamentari. .
2. L'iniziativa per la formazione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini secondo quanto disposto nel presente Statuto.
- 3.1 Regolamenti incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni contrarie alle norme e ai principi costituzionali, alle leggi e ai Regolamenti statali e regionali e al presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori, per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale, per incompatibilità con nuove disposizioni e perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore. .

Art. 68 Formazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 32 comma 2 lettera a) della legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza ad emanarli è attribuita dalla legge o dallo Statuto alla Giunta comunale. .
2. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio, una prima, che consegue dopo l'adozione della delibera approvativa, una seconda, da effettuarsi per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni. .

Art. 69 Modalità di revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate con le stesse modalità previste per la formazione dello Statuto.
2. Esse possono essere effettuate solo dopo che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica o integrazione dello stesso.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla delibera che respinge quella particolare revisione.
4. La delibera di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla delibera di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello Statuto.
5. I Regolamenti previsti nello Statuto devono essere deliberati entro due anni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, salvo diversa disposizione di legge.
6. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le norme

dei Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.

. Art. 70 . Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario del Comune appone in calce allo Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
5. I Regolamenti della contabilità e dei contratti entrano in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del presente Statuto.